



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

IMBALLAGGI - NOVITA' LEGISLATIVE –

L'attuazione della direttiva europea sugli imballaggi (2018/852) è avvenuta tramite l'art. 3 del D. lgs. 116/2020 pubblicato in G.U. del 11 settembre 2020, n. 226, ed entra in vigore il 26 settembre 2020, il quale ha apportato modifiche alla parte IV, titolo II, del TUA. (artt. 217 e ss).

Innanzitutto lo scopo della nuova disciplina è quello di prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi, da un lato attraverso la riduzione dell'uso di borse di plastica nonché la prevenzione della produzione rifiuti di imballaggio; dall'altro attraverso l'incentivo al riutilizzo degli imballaggi, con conseguente riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

Per imballaggio riutilizzabile si intende un imballaggio o un componente dell'imballaggio che sia stato concepito, progettato o immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.

Quanto all'art. 218 TUA è stata aggiunta, dopo la lettera e), la lettera e-bis) concernente la definizione di imballaggio composito, da intendersi come un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e che formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale.

Allo stesso tempo sono state abrogate le lettere da g) a p) relative alla definizione di gestione dei rifiuti di imballaggio, prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero dei

rifiuti generati da imballaggi, recupero di energia, riciclaggio organico, smaltimento. Tali definizioni sono assorbite da quelle individuate dall'art. 183, comma 1.

Quanto all'art. 219, viene aggiunta la lettera d-bis al comma 1, con la quale viene aggiunto, tra i principi a cui si informa l'attività di gestione dei rifiuti, anche l'utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle indicate nell'allegato L-ter o altri strumenti e misure appropriate. Rimane saldo il principio "chi inquina paga" conformemente al principio della "responsabilità condivisa" di cui al comma 2, con l'obbligo, relativamente alla gestione integrata dei rifiuti di imballaggio, di attenersi agli obiettivi indicati dal nuovo comma 3, ovvero: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del TUA siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori (relative ai sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; nonché al ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzo, recupero e riciclaggio; nonché al significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato); d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.

In aggiunta, le modalità di etichettatura degli imballaggi non sono più stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto col ministro delle attività produttive, bensì dalle norme tecniche UNI applicabili e dovranno essere conformi alle determinazioni dell'unione Europea. Pertanto, sarà onere dei produttori (sulla base della presente normativa, e non del decreto del ministero dell'ambiente) indicare, ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali da imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può comunque stabilire un livello rettificato degli obiettivi di recupero e di imballaggio di cui all'allegato E, per un determinato anno.

Quanto all'art. 219-bis, esso è stato revisionato, prevedendo l'obbligo per gli operatori economici, conformemente alla gerarchia delle fonti di cui all'art. 179, di adottare misure volte ad assicurare l'aumento percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché di sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. A tal fine, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 206. Sarà con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottare le concrete misure atte ad incentivare il tanto auspicato riutilizzo, attraverso, tra l'altro, la fissazione di obiettivi qualitativi/quantitativi, l'impiego di premialità ed incentivi economici, la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi, la promozione di campagne di sensibilizzazione.

Vengono poi introdotte nuove modalità di calcolo degli obiettivi di cui all'art. 220, commi 6 e ss.

Sempre in ottica degli imballaggi, il nuovo art. 221, comma 10, prevede che sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti: i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari (per questi, peraltro, il CONAI, ai sensi del novellato art. 224, comma 3, lett. h, ripartisce un corrispettivo tra i produttori e i consumatori); almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di raccolta differenziata; i costi del successivo trasporto, delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C; i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati.

All'art. 222 viene ulteriormente incrementato l'obbligo degli Enti di governo d'ambito territoriale, ove costituiti e operanti, ovvero per i Comuni.

Per altri ulteriori approfondimenti, si rinvia all'art 3 del D. lgs 116/2020